

IL CRITERIO DELLA “VITA LAVORATIVA” AI FINI DEL RECESSO DEL SOCIO, EX ART. 2285 PRIMO COMMA C.C.

David Fracchia

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il recesso libero in relazione alla durata della società: il criterio della durata della vita biologica. - 3. Il criterio della durata della vita lavorativa od operativa.

1. Premessa.

La strutturazione di imprese in forma di società personali, per quanto storicamente recessiva, è ancora un dato importante (ci si riferisce alle Società in nome collettivo ed alle accomandite semplici, dedicate all'esercizio di attività “commerciale”, art. 2249 primo comma c.c.). Circa le società semplici, per le quali è strutturata la disciplina di base richiamata poi per gli altri modelli, va segnalata la tendenza della prassi ad utilizzarle quali strumenti organizzativi di attività anche rilevanti: collocando in capo a tali compagini la proprietà di partecipazioni di controllo di società operative, anche di rilievo (ovvero di patrimoni immobiliari).

In tali vesti, la società semplice compare spesso in funzione di holding familiare, per organizzare il ricambio generazionale, anche grazie alla sua maggiore elasticità statutaria (1).

(1) V. in proposito, ad es., la Circolare n. 2/2019, *La società semplice nella pianificazione e protezione del patrimonio*, della Fondazione U.N.G.D.C.E.C.

C:/Users/Utente/Downloads/Impresa_Circolare__2_fondazione__Centro_studi_UNGCEC.pdf

Le dimissioni delle partecipazioni detenute in società semplici, collettive ed accomandite semplici sono poco agevoli, ove non si siano adottate opportune pattuizioni in ambito statutario e fatta salva la peculiare ipotesi del socio d'opera (2).

Con specifica attenzione rivolta al recesso, l'art. 2285 c.c. (3) contempla quattro ipotesi, nei suoi primi due commi.

In caso di (i) società contratta a tempo indeterminato, “o” (ii) per tutta la vita di uno dei soci, il recesso è libero e deve solo rispettare il periodo di preavviso di tre mesi di cui al comma terzo; vi sono poi (iii) il recesso per giusta causa, figura in sé generale del sistema e che qui trova uno dei suoi momenti testuali di emersione, infine (iv) il recesso disciplinato appositamente dal contratto sociale, che ne preveda casistica.

In dottrina è stata da tempo adottata una tripartizione concettuale, tra recesso ordinario (art. 2285 comma 1°), straordinario (quello per giusta causa) e convenzionale (casistica prevista dai soci nello Statuto) (4). La *ratio* fondante di una disciplina che, di per sé (a monte quindi di eventuali previsioni statutarie), delimita fortemente la possibilità di un recesso libero o *ad nutum* è costantemente ribadita, nell'applicazione,

(2) Il socio d'opera è colui che si obbliga nei confronti della società, a titolo di conferimento, a svolgere una determinata attività o “servizio”: attività manuale o intellettuale, a tempo determinato o per tutta la durata della società. Il conferimento d'opera è disciplinato negli artt. 2263 secondo comma, 2286 secondo comma, 2295, n. 7, 2500 *quater*, secondo comma, c.c. Anche in ambito imprenditoriale familiare vi può essere strutturazione di rapporto societario, in mancanza del quale supplisce la norma di chiusura dell'art. 230 *bis* c.c.

(3) Tale norma, dettata appunto per la società semplice, è applicabile anche alla società in nome collettivo in forza del richiamo di cui all'art. 2293 c.c. ed altresì alle società in accomandita semplice in forza dell'ulteriore richiamo operato dall'art. 2315 c.c.

(4) GHIDINI, *Società personali*, Padova 1972, p. 530 e segg.

anche assai di recente (5), in termini di contemperamento tra libertà di iniziativa economica “negativa” e libertà da vincoli contrattuali perpetui.

Vale la pena soggiungere come addurre una giusta causa di recesso prefiguri spesso un contenzioso non agevole, alla luce della consolidata configurazione della clausola generale in discorso in ambito societario (6).

(5) V., a puro titolo di esempio tra i molti, un passaggio motivazionale di recente pronuncia di merito, resa da Trib. Siena, sez. I, sentenza 15/11/2021, n. 836 in *Banca dati DeJure*: “Con tale previsione, il legislatore ha inteso mediare fra due esigenze: da un lato ha inteso tutelare la libertà individuale, evitando la perpetuità del vincolo contrattuale, e nel contempo garantire la libertà di iniziativa economica vista nel suo aspetto negativo come rinuncia ad una attività economica già intrapresa con altri; dall'altra ha voluto assicurare stabilità all'assetto societario, evitando che il socio possa arbitrariamente e pretestuosamente ritirarsi dalla compagine sociale, compromettendone il raggiungimento delle finalità o la stessa esistenza”. V. per tutti in dottrina il GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. III, tomo primo, Padova 2004, p. 400: “Il riconoscimento della facoltà di recesso importa una deroga al principio generale, codificato nell'art. 1372, secondo il quale ‘il contratto (...) non può essere sciolto che per mutuo consenso’ (...). La deroga al principio generale trova, in questa come nelle altre figure contrattuali per le quali è prevista (la necessità di una previsione espressa, per legge o per contratto, è confermata dall'art. 1373), la propria giustificazione in una esigenza di tutela della libertà individuale: quella di evitare la perpetuità del vincolo contrattuale. La sua giustificazione specifica è, in rapporto al contratto di società, la tutela della libertà di iniziativa economica, che risulta così tutelata anche nel suo aspetto negativo, come libertà di rinunciare all'esercizio, in comune con altre parti, di una già intrapresa attività economica”.

(6) Tribunale Siena sent. 836/2021, cit.: “(...) in tema di rapporti societari, l'indagine in tema di ‘giusta causa di recesso’, ai sensi dell'art. 2285 c.c., va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di ‘giusta causa’) alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del

È prevedibile che i soci non recedenti contesteranno la sussistenza dei presupposti fattuali in grado di integrare la clausola generale, fosse anche solo per negoziare da basi più forti l'entità finale della liquidazione della quota del recedente. La casistica è variegata (7).

2. *Il recesso libero in relazione alla durata della società: il criterio della durata della vita biologica.*

Nel corso degli anni si è assistito alla progressiva sovrapposizione tra le due ipotesi di recesso libero di cui al primo comma dell'art. 2285: nel senso che, in caso di società pattuita per durata superiore a quella della normale vita umana, si rientrerebbe nella fattispecie della società contratta invece a tempo indeterminato (8).

Tale tesi, pur se avversata (9), risulta essersi consolidata nell'interpretazione giurisprudenziale (10).

socio di una società di persone può ritenersi determinato da ‘giusta causa’ solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario (cfr: Cassazione civile, sez. I, 14/02/2000, n. 1602)”.

(7) Ricorrono abitualmente casi attinenti alla formazione ed approvazione del rendiconto ex art. 2261, alla mancata distribuzione di utili, agli ostacoli frapposti al socio che voglia esercitare il proprio diritto di controllo: v. per riferimenti BALESTRA, DE ROSA, GRADASSI, MARIANI, *La s.n.c.*, in *Giurisprudenza critica - collana diretta da Paolo Cendon*, Torino 2004, p. 340 segg.

(8) Trib. Milano 13/11/1989, in *Giur. Comm.* 1992, II, 524; già Trib. Milano 30/11/1986, in *Le Società*, 1987, p. 396.

(9) Così ad es. il GALGANO, op. cit. p. 400, nota 101, per il quale “*la società contratta per un tempo superiore alla vita media resta a tempo determinato e non è equiparabile alla società a tempo indeterminato*”.

(10) Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 29/3/2019, n. 8962, in *Banca dati Dejure*; App. Milano, Sez. Spec. Impresa, 27/4/2021 n. 1323, ivi; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 4/4/2019, ivi.

Il riferimento alla “vita di uno dei soci” è stato tradizionalmente inteso nel senso di prevedibile durata della vita biologica di un essere umano (11).

Tale orientamento trova occasioni di espressione anche recenti (12), con richiamo all’utilizzo di dati oggettivi quale la relazione Istat sul punto, riferita al momento della stipulazione del contratto di società (13).

È difficile negare un certo disagio rispetto alla riproposizione di tale criterio, puramente statico, se riferito a soci di imprese commerciali, operative.

Una valvola di sfogo consiste, probabilmente, nell’ammettere un recesso operato anche al di fuori dei casi di legge, se supportato dal “consenso degli altri soci, manifestato anche implicitamente per mezzo

(11) V. ad es. in dottrina il COTTINO, *Diritto Commerciale*, Volume primo, tomo secondo, Padova 1987, p. 222: “Penso che” (l’espressione) “non debba essere presa alla lettera. È per lo meno improbabile infatti che un atto costitutivo contenga una formulazione siffatta. (...) non può essere che quella società la cui dimensione cronologica sorpassi i limiti di prevedibile durata della vita media di un essere umano”.

(12) V. ad es. Trib. Roma, Sez. III, sentenza 8 agosto 2017, n. 16022, in *Banca dati Dejure*, con la quale si è negato il diritto di recesso in capo ad una socia, entrata nel 2009 in una compagine sociale, all’età di 54 anni, ritenendo che la durata della società stessa, fissata al 2030, non eccedesse la durata della sua vita, parametrata all’aspettativa di vita media.

(13) V. Trib. Bologna sent. 30 giugno 2022, in *Le Società* 2023, 50 segg.: “Nel caso in esame, la Società CDT snc, avente termine nel 2050 (ex art. 4 atto costitutivo), risulta contratta per un periodo uguale (o superiore) alla presumibile durata della vita di A.M.M., risultando in atti che ella sia nata nell’anno 1953 e prospettandosi che nel 2050 avrà un’età di 97 anni, superiore all’aspettativa di vita identificata in 82,2 anni dalla relazione Istat del 2013 (anno di conclusione del contratto di cui sopra). Ne deriva il diritto dell’attrice, ex art. 2285 c.c, di recedere ad nutum dalla società”.

di fatti concludenti, purché univoci” (14).

Peraltro convince il rilievo per cui, in tal caso, si tratti di mutuo dissenso contrattuale parziale, di contratto atipico di “*exit controllato*” (15), piuttosto che di recesso.

3. *Il criterio della durata della vita lavorativa od operativa.*

L’orientamento diverso (lo si riporta, beninteso, senza pretesa di completezza), che emerge in relazione a collettive ed accomandite semplici, legge invece il riferimento normativo alla vita del socio nel senso di “vita lavorativa” (16) (17).

(14) In tal senso la medesima pronunzia del Trib. Bologna 30/6/2022, cit., che in motivazione richiama Cass. Civ. Sez. I, 30/1/2009 n. 2438, in *Banca dati DeJure*; cfr. anche, per analogo richiamo, Cassazione civile sez. III, 14/11/2022, n. 33467, *ivi*.

(15) BERTANI, *Il recesso convenzionale ad nutum nelle s.n.c.; efficacia, pubblicità e rapporti con l’exit controllato*, in *Le Società*, 2023, p. 53 segg., spec. p. 56: “*Il recesso è un atto unilaterale e recettizio capace di perfezionarsi senza la collaborazione degli altri soci, semplici destinatari della dichiarazione di volontà. Nella descritta ipotesi, invece, il resto della compagine sociale diviene parte ineluttabile di un contratto modificativo che include anche l’uscente, il che conduce a qualificare più correttamente la fattispecie de qua in termini di exit controllato. Il rinvio al recesso, che la giurisprudenza talvolta erroneamente effettua in tali fattispecie, può recuperarsi esclusivamente in termini di analogia iuris. (...) l’exit controllato di un singolo socio da una S.n.c., non potendo essere assimilato né al recesso, né alla cessione di partecipazione, né all’esclusione, dev’essere assimilato ad un contratto atipico; come tale, di volta in volta dovrà fregiarsi di una causa lecita e meritevole di tutela*”.

(16) Trib. Monza, Sez. I, sentenza 21 novembre 2022, n. 2338, in *Banca dati DeJure*: “*(...) la società, la cui durata è stata stabilita fino al 2050, deve intendersi essere stata costituita con una durata eccedente la vita lavorativa dell’attrice, la quale, essendo nata nel 1972 (...) nel 2050 avrà ben settantotto anni, il che avrebbe comunque legittimato il recesso anche in assenza di giusta causa ai sensi del primo comma dell’articolo sopra citato*”. In precedente occasione, il medesimo Tribunale pare essere giunto a conclusione sostanzialmente analoga, pur senza esplicitare il

Si usano anche le espressioni “prospettive lavorative” (18) ed “attività operativa”, considerando a tali fini il possibile ruolo amministrativo svolto dal socio nella compagine (19).

Pare intuitivo che il recuperare disponibilità economiche a seguito di un recesso (con liquidazione del valore della quota) abbia un valore generale (e sociale) potenzialmente superiore ove avvenga in età *at-*

concetto di “vita lavorativa”. Tribunale Monza sez. I, 23/06/2016, n.1857, ivi: “*Con atto pubblico in data 14 gennaio 2011, la società convenuta è stata trasformata da società in nome collettivo a società in accomandita semplice, con allargamento della compagine mediante ingresso di due nuovi soci (Ta. Ma. e Or. Ge.), cambio della ragione sociale e modifica dei patti sociali. Nella stessa sede, la durata della società è stata fissata al 31 dicembre 2050, salva proroga. La durata in questione è tale da far ritenere che la società sia stata contratta per tutta la vita dei soci, visto che alla data di scadenza sopra indicata l’attore avrebbe avuto l’età di 74 anni, il socio Fa. An. avrebbe avuto l’età di 79 anni e gli altri due soci avrebbero avuto l’età di 82 anni. Il recesso a norma dell’art. 2285 c.c. risultava dunque possibile*”.

(17) Tribunale Siena, 10/01/2020 n. 42, in *Banca dati DeJure*: “*Una società costituita verso la fine del 1900 con durata prevista oltre il 2020, può dirsi contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (art. 2285, primo comma, c.c.), avendo riguardo non soltanto alla vita lavorativa, ma anche alla durata media della vita biologica (Trib. Milano, 7.2.2003). Nel caso di specie, la CAPEL è stata costituita il 3.4.1975 e la sua durata era stata fissata al 31.12.2020. Orbene, tenuto conto che i soci sono nati fra la seconda metà degli anni '40 e la prima metà degli anni '50, potrebbe in astratto sostenersi la sussistenza dei presupposti per un recesso anche in assenza di una giusta causa*”.

(18) Trib. Savona, Sez. I, sentenza 7 gennaio 2022 n. 7, in *Banca dati DeJure*: “*Peraltro, laddove trattasi di società a tempo determinato (in quanto la scadenza della stessa è stata fissata dallo statuto) con durata superiore alla normale vita umana o alle prospettive lavorative – poiché tale scadenza comporterebbe per i soci un’eccessiva restrizione, restando legati a vita alla società – anche in questo caso il recesso è consentito in ogni momento, proprio al pari di quanto previsto per le società a tempo indeterminato*”.

(19) Tribunale Aosta sez. I, 18/09/2019, n. 286, ivi: “*(...) il termine convenuto sia almeno pari alla vita di uno dei soci, deve certamente interpretarsi restrittivamente in riferimento alla situazione personale della socia stessa che su tale presupposto*

tiva, rispetto ad un’età in cui sia ipotizzabile solo il mero godimento di tali risorse, da trasmettere poi (forse) in via successoria.

Riemerge qui, subito, la distinzione tra società semplici, specie ove utilizzate in funzione ordinatrice di patrimoni e/o holdings familiari, da un lato, collettive ed accomandite semplici dall’altro: che va tenuta ben presente, potendosi giungere a conclusioni motivatamente difformi nei due casi.

Concentrando dunque l’attenzione sulle società di persone “commerciali”, non sembra fuori luogo considerare come il socio di società personale sia, almeno in linea di principio, egli stesso “imprenditore” (20): al venir meno del suo interesse ad esserlo mediante una certa compagine, si può dubitare della razionalità del delimitare il suo diritto di recesso libero oltre l’età in cui, ragionevolmente, egli possa fare impresa, in proprio o con altri.

abbia esercitato il recesso, avendo riguardo quindi alla sua età anagrafica e, semmai, anche lavorativa. In specie risulta tuttavia che la durata della società Le Ci Bi. s.n.c., come fissata al 2050, è in effetti pienamente compatibile con l’aspettativa media di durata della vita fisica dell’odierna attrice, ma anche della sua vita lavorativa, tenuto conto che ella non svolge alcuna personale attività operativa e, allo stato, neppure amministrativa nella società”.

(20) V. già il BIGIAMI, *Sulla qualità di imprenditore del socio illimitatamente responsabile*, in *Riv. Dir. Civ.* 1958, II, p. 296 segg.: imprenditori, oltre alla società, sarebbero anche i soci illimitatamente responsabili, sia pure nella veste di “imprenditori indiretti”. Osservava il PATRIARCA, *Successione nella quota sociale, successione nell’impresa e autonomia statutaria*, in *Quad. Giur. Comm.*, Milano 2002, p. 12, che “solo per tale via, in effetti, sembra possibile interpretare senza forzature le disposizioni che assoggettano a fallimento i soci illimitatamente responsabili, negandosi così l’eccezionalità della norma dell’art. 1471. fall.”. Solo per cenno, va ricordato come la legge 176/2020, intervenendo a modificare la legge 3/2012, abbia introdotto un comma 2-ter all’art. 7: “l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” ed un comma 7 bis all’art. 14 ter: “il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili” .

Un ulteriore spunto forse giunge dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e smi, artt. 1 e 20) in tema di individuazione del c.d. “titolare effettivo” (21). Circa le società di persone, l’approdo attuale è nel senso di considerare come tale (i) l’amministratore, ma anche (ii) tutti i soci che, in relazione alla quota sottoscritta e/o attraverso la partecipazione agli utili, superino il 25% del capitale o degli utili (perdite) (22).

L’abbinamento tra tale qualifica ed un soggetto che si trovi vincolato a rimanere in una compagine, per pure ragioni di durata media della vita biologica attestate dall’Istat, risulterebbe stridente.

Si tende, poi, a negare l’applicazione del criterio della durata della vita ex art. 2285 c.c. alle società di capitali, in quanto nelle medesime assumerebbero importanza prevalente la struttura organizzativa della società o la componente di interesse patrimoniale all’investimento capitalistico, rispetto a quella più strettamente personale (23). Se così è, se ne può desumere rafforzata *a contrario* una considerazione ampia e piena della dimensione personale del socio: che non può essere privata della sua componente attiva, quindi lavorativa.

(21) Vale a dire “*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita*”.

(22) Così il Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione Antiriciclaggio, Studio 1_2023 B – La ricerca del titolare effettivo, in www.fiscoetasse.com/files/15810/studio-1-2023-titolareeffettivo.pdf, p. 35 segg., in particolare p. 38, con la precisazione: “*ciò, in particolare, nelle Sas, indipendentemente dal fatto che si tratti di accomandatari o accomandanti*”.

(23) V. in merito ad es. MORANO, *Analisi delle clausole statutarie in tema di recesso alla luce della riforma della disciplina delle società di capitali*, in *Riv. Not.* 2003, 1, p. 303. ANNUNZIATA, *Sub art. 2473 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società - Società a responsabilità limitata - diretto da Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari*, Milano 2008; App. Trento, 22/12/2006, in *Le Società* 2007, 1478; Trib. Napoli, 10/12/2008, in *Notariato* n. 3/2009, 285.